



## **GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA**

**COMUNE DI MEZZANA**

**Determinazione del Funzionario Responsabile  
AREA 2 - ATTIVITA' SOCIALI**

**UFFICIO ASSISTENZA E TURISMO**

**Numero 178 di data 24/09/2018**

Oggetto: **Convenzione tra Comune di Mezzana e Consorzio Mezzana Marilleva Società Cooperativa con sede in Mezzana, per l'espletamento dei servizi di fruizione turistico/didattica dell'ex segheria di Ortisè. Erogazione contributo.**

Assunta da:

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Angeli Romina

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

Premesso che:

- l'erogazione di somme di denaro a titolo di contribuzione da parte degli Enti pubblici territoriali a favore di soggetti terzi costituisce un'attività tipica dell'interno settore della Pubblica amministrazione;
- l'art. 2 dello Statuto comunale prevede "*il Comune ..... sostiene e valorizza il volontariato e le libere Associazioni .... valorizzando il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali*" ed inoltre "*Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale*";
- il comma 1. dell'art. 3 dello Statuto comunale prevede altresì "*Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché della associazioni di volontariato*";
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 di data 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Approvazione convenzione tra Comune di Mezzana e Consorzio Mezzana Marilleva Società Cooperativa con sede in Mezzana, per l'espletamento dei servizi di fruizione turistico/didattica dell'ex segheria di Ortisè e p.ed. 106 eretta su mq. 22 della p.f. 4 in C.C. di Ortisè - sospensione del diritto d'uso civico su quest'ultima", con la quale , fra l'altro, si deliberava di stanziare nel proprio bilancio una congrua somma da destinare al rimborso spese per il servizio espletato dal Consorzio valutabile prudenzialmente in € 1.500,00 annui;
- Ritenuto di favorire innanzitutto la riappropriazione delle tradizioni e della cultura rurale e riqualificare l'ambiente in cui la segheria è collocata dal lato delle tradizioni culturali e naturalistiche, affinchè costituisca veicolo e contributo economico dell'indotto turistico;
- Vista la relazione del Consorzio Mezzana Marilleva Società Cooperativa, prot. n. 3200 di data 24 maggio 2018, avente ad oggetto "Relazione riguardante l'espletamento dei servizi di fruizione turistico/didattica dell'ex segheria di Ortisè" con allegato il prospetto dei costi nonché copia delle fatture di spesa sostenute;

Vista la normativa relativa al trattamento fiscale dei contributi erogati a soggetti esterni (D.P.R. 633/1972 per l'Imposta sul Valore Aggiunto, D.P.R. 600/1973 per le Imposte dirette e D.Lgs. 446/1997 per l'Imposta regionale sulle attività produttive);

Vista la deliberazione n. 54 di data 26 luglio 2016 della Giunta comunale di Mezzana di approvazione della Gestione obbligatoria associata dell'Area Attività Sociali, successivamente modificata con deliberazione n. 26 di data 17 aprile 2018;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore, anche per gli Enti della Provincia Autonoma di Trento, la riforma sull'armonizzazione contabile degli Enti territoriali e dei loro Enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione consiliare n. 3 di data 29 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione in corso;

Visto che al finanziamento della spesa si è provveduto con disponibilità proprie di bilancio;

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

**d e t e r m i n a**

1. Di corrispondere al Consorzio Mezzana Marilleva Soc. Coop. con sede in Mezzana (TN), Codice Fiscale e Partita Iva n. 01439660224, un contributo di € 1.499,35 a sostegno delle spese sostenute per l'espletamento dei servizi di fruizione turistico/didattica dell'ex segheria di Ortisè durante la stagione estiva 2017.
2. Di liquidare, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili citati in premessa, l'importo di € 1.499,35 al capitolo 2520/S - intervento 1.07.02.05 - Piano dei conti finanziario integrato U 1.04.04.01.001 della Missione 7 e Programma 1 del bilancio di previsione in corso.
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
4. Si dà atto che il presente provvedimento viene pubblicato, contestualmente all'adozione, nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Angeli Romina.
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.